

N. R.G. /2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2014 promossa da:

(C.F.), con il
patrocinio dell'avv. NARDONE DARIO
ATTORE/I
contro

BANCA

(C.F.
, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. .

CONVENUTO/I

S.P.A. (C.F./p. i.v.a.), quale
procuratrice speciale della **S.P.A.** (C.F./ p. i.v.a
) con il patrocinio dell'avv. .

S.P.A. (C.F./p. i.v.a.), quale
procuratrice speciale di **SPV SRL** - (C.F./p. i.v.a.),
con il patrocinio dell'avv.

INTERVENUTE

pagina 1 di 40



Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI

Parte opponente: *«In via principale*

2) in favore dell'opponente ed ai danni della banca opposta, accertare e dichiarare la nullità e/o la inefficacia dei contratti bancari allegati dalla opposta nel ricorso per ingiunzione consistenti nel contratto di apertura di credito semplice rimborsabile a rate del 20.05.2009, nel contratto di apertura di credito regolata in conto corrente n° 81151 poi confluito in conto corrente 81458, nonché nel prestito finalizzato n° 8063019 del 01.09.2011 regolato in conto corrente n° 82340, e/o comunque accertare e dichiarare che la banca opposta non ha dato prova del credito a causa della inidoneità probatoria degli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. allegati al ricorso monitorio per tutte le motivazioni di cui in narrativa;

In via subordinata 3) in favore dell'opponente ed ai danni della banca opposta, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e qualora l'opposta offra idonea prova del credito, in relazione al contratto di apertura di credito semplice rimborsabile a rate del 20.05.2009, accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito e l'inefficacia del recesso operato dalla opposta per mancanza di giusta causa come dedotto in narrativa sub a), nonché accertare e dichiarare la natura usuraria del contratto de quo e la non debenza di alcun tipo di interesse ex art. 1815, 2° comma, e.e. per quanto dedotto in narrativa sub b); in relazione al contratto di apertura di credito regolata in conto corrente n° 81151 poi confluito in conto corrente 81458, accertare e dichiarare che la banca opposta ha contabilizzato e preteso somme indebite applicando l'anatocismo contra jus nel periodo continuativo che va dal terzo trimestre 2003 alla data della decadenza dal beneficio del termine del 18.03.2014, per quanto dedotto in narrativa sub c), nonché accertare e dichiarare che la banca opposta ha ha illegittimamente applicata la commissione di massimo scoperto (CMS) e la commissione disponibilità fondi (CDF) per tutto quanto



dedotto in narrativa

sub d); in relazione al contratto di prestito finalizzato no 8063019 d -cl O 1.09.2011 regolato in conto corrente n° 82340 accertare e dichiarare che la banca opposta ha indebitamente contabilizzato i costi di assicurazione del credito per il periodo di copertura assicurativa di sette mensilità successivo alla cessazione del finanziamento, per quanto dedotto in narrativa al punto e) nonché accertare e dichiarare che la Banca opposta ha omesso la contabilizzazione degli accrediti in favore dell'opponente predisposti da S.p.A. successivamente alla chiusura del conto corrente n 82340, per quanto in narrativa dedotto sub f);

4) per l'effetto, accertare e dichiarare i saldi reali relativi ai negozi bancari di cui alla precedente conclusione tramite CTU tecnico-contabile e se ritenuto di giustizia, epurandoli da ogni dedotto illecito addebito e contabilizzando in favore dell'opponente le poste attive omesse dal la banca opposta;

5) in favore dell'opponente ed ai danni dell'opposta, accertare e dichiarare che l'odierno opponente ha diritto al risarcimento di tutti i danni ex art. 2059 e.e. e 185 c.p., commessi in suo pregiudizio dalla banca opposta in relazione ai reati di cui agli artt. 481, 629, 640 e 644 c.p. per quanto dedotto in narrativa, nonché del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver la banca opposta azionato in via monitoria somme comprensive di oneri e costi indebiti pur essendone a conoscenza, nonché del danno derivante dalla violazione della buona fede contrattuale ai sensi degli art. 1375 c.c. per quanto dedotto in narrativa sub a), tutti da quantificarsi in via liquidativa; 6) di conseguenza e per l'effetto, in favore dell'opponente, condannare la banca opposta al risarcimento di tutti i danni accertati compensando le reciproche poste di dare ed avere al fine di dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla odierna opposta;

7) in ogni caso, per uno o per tutti i motivi su indicati, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque



privare di ogni effetto e rilevanza giuridica il decreto ingiuntivo oggi opposto emesso dall'Intestato Tribunale per i motivi di cui in narrativa siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;

8) con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi ex DM 55/2014.»

parte opposta e parti intervenute: *« nel merito: rigettare integralmente l'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite;*

- in subordine, per mero tuziorismo, ridurre la somma intimata nei limiti di quella che risulterà dovuta, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite;»

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione**

si è tempestivamente opposto al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo n° 786/2014, emesso dal Tribunale di Pescara l'11 aprile 2014, notificato il 5 maggio 2014, con il quale è stato ingiunto di pagare alla S.p.A., in persona del legale rappresentante, la complessiva somma di Euro 1.283.497,45, di cui:

- Euro 524.992,73, comprensivo degli interessi dovuti sino al 18 marzo 2014, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi nella misura del 5,896% dal 19 marzo 2014 al soddisfo, in virtù della morosità relativa all'apertura di credito semplice rimborsabile a rate n° 8056562 del 20 maggio 2009;
- Euro 169.986,22, comprensivo degli interessi dovuti sino al 18 marzo 2014, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi nella misura del 6,045% dal 19 marzo 2014 al soddisfo, in virtù della morosità relativa al prestito finalizzato n° 8063019 del 1 settembre 2011;



- Euro 588.518,50, comprensivo degli interessi dovuti sino al 18 marzo 2014, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi nella misura del 5% dal 19 marzo 2014 al soddisfo, in virtù della morosità relativa all'apertura di credito in conto corrente n° 81458 del 2 agosto 2012,

oltre successive occorrende e le spese di procedura, liquidate in Euro 8.200, oltre spese generali ed accessori di legge.

L'opponente ha dedotto:.

a) La carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai fini della concessione del d.i., essendo insufficiente a detti fini gli estratti conto certificati ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 358/1993;

b) i saldi debitori dei predetti estratti conto certificati ai sensi dell'art. 50 TUB sarebbero "fittizi ed abnormi";

c) di non avere mai *"ricevuto i contratti bancari che si assumono sottoscritti nel ricorso per ingiunzione, né, in relazione ai medesimi, le comunicazioni bancarie periodiche, facoltative e/o obbligatorie come per legge, se non in via del tutto episodica come da documentazione che si produce a corredo della presente vertenza"*;

d) *"la nullità dei citati contratti per la mancanza di forma scritta e comunque eccetto la mancata conformità delle copie fotostatiche prodotte rispetto ai presunti originali"*.

e) Riguardo all'apertura di credito n. 8056562 rimborsabile a rate, stipulata in data 20.05.2009,

e.1) il mancato rispetto del termine di 15 giorni, previsto dall'art. 1845 cod. civ. per il recesso, avendolo la banca diffidato ad adempire entro 4 giorni, con conseguente inesigibilità del credito;

e.2) l'usurarietà dei tassi pattuiti, nell'ipotesi di estinzione anticipata, pari al 14,1934% a fronte di un tasso soglia pari all'8,45%, così come riscontrato, dal consulente di parte, dott. Fabrizio Cappelluti,.

f) riguardo al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 81151, poi confluito nel conto corrente n. 81458:



f.1) l'applicazione e percezione di interessi anatocistici illegittimi, che ammontano, da perizia del dott. Fabrizio Cappelluti, ad Euro 106.819,07.

f.2) l'illegittima applicazione della c.m.s. e della c.d.f.;

g) riguardo al prestiti finalizzato n. 8063019 dell'1.9.2011, garantito dal credito dovuto dallo , s.p.a. :

g.1) la Banca ha percepito il pagamento dei primi assicurativi, per € 300,00 annui, anche per periodi successivi alla decadenza dal beneficio del termine.

g.2) l'istituto di credito ha omesso la contabilizzazione di accrediti del s.p.a. successivi alla chiusura del conto.

Ha quindi rassegnato le conclusioni riportate in premessa.

La Banca convenuta ha contro-dedotto:

a') la idoneità degli estratti conto certificati a far prova del credito nella fase monitoria;

b') Sul contratto di apertura di credito semplice rimborsabile a rate n° 8056562 del 20 maggio 2009:

b'.1) in riferimento all'esigibilità del credito, la Spa con raccomandata del 5 febbraio 2014, ricevuta l'11 successivo (doc.to n° 4 decreto ingiuntivo), stante la persistente morosità, ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c. e delle clausole contrattuali;

b'.2) alla data dell'11 febbraio 2014 il sig. era moroso nel pagamento di n° 22 rate mensili, dal 30 aprile 2012 al 31 gennaio 2014, per il complessivo importo di Euro 366.763,45, come emerge dall'estratto conto certificato conforme ai sensi dell'art. 50 TUB (doc.to n° 1 decreto ingiuntivo);

b'.3) l'art. 1186 c.c. prevede che "il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date ..."; l'art. 8 del



contratto prevede che “in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso di finanziamento, ove il cliente si renda inadempiente, anche parzialmente, ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte, derivanti anche da ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma alla stesso concesso da Spa, ed altresì nelle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c., Spa potrà ritenere risolto il contratto. Nei caso di decadenza e risoluzione del contratto avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, nella misura indicata nell'allegata scheda, accessori e spese, nonché di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti della parte finanziata che del garante ...”: quindi, la aveva il diritto di esigere “l'immediato rimborso” dell'importo ingiunto, apparendo inconferente, al riguardo, il riferimento all’art. 1845 c.c.. Tutto ciò a tacere del fatto che la raccomandata di decadenza dal beneficio del termine è stata ricevuta l’11 febbraio 2014 e che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 3 aprile 2014, quanto cioè erano decorsi 51 giorni, nella perdurante inadempienza del ricorrente e nel rispetto anche del termine di 15 giorni previsto dall’art. 1845 c.c., non applicabile, in ogni caso, al caso di specie perché riferito all’apertura di credito bancario; ne discende che la copiosa giurisprudenza citata dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi è del tutto inconferente al caso in esame!

b'.4) il contratto non prevede, contrariamente a quanto dedotto, alcuna “promessa usuraria” nel caso di estinzione anticipata;

b'.5) la eventuale promessa usuraria, infatti, dovrebbe discendere dalle condizioni economiche riferite alla determinazione del tasso di interesse e non da una mera facoltà (estinzione anticipata) riservata al debitore, peraltro non esercitata; con la conseguenza che, solo in quella eventualità, le deduzioni del ricorrente avrebbero potuto essere sottoposte al vaglio -in ogni caso, negativo- di legittimità



c') Sul contratto di apertura di credito in conto corrente n° 81458 del 2 agosto 2012:

c'.1) Quanto alla produzione degli interessi sugli interessi, lo stesso consulente ha ammesso che *“atteso il minimo arco temporale a sua disposizione per l'analisi della pur scarsa documentazione consegnata dai clienti, i dati sopraindicati sono suscettibili di variazione anche a seguito di poste sicuramente considerate dall'Istituto di credito ma non sufficientemente dai documenti in esame”* che infatti è errata dal momento che non considera che il contratto già sottoscritto il 23.3.2006 (doc.to n° 7), come correttamente indicato dall'opponente, è stato nuovamente sottoscritto il 2/3 agosto 2012 (doc.ti n° 12 e 13 del decreto ingiuntivo)

c'.2) le questioni concernenti il criterio utilizzato per la capitalizzazione degli interessi debitori non possono porsi nemmeno in astratto nel caso di specie, in quanto il contratto n. 81458 è stato stipulato allorchè l'art. 120 del TUB risultava già modificato nella vigente formulazione e l'art. 17 del richiamato contratto prevede – conformemente alla citata disposizione normativa – l'identica periodicità della regolazione dei rapporti di dare ed avere, con la precisazione che *“i rapporti di dare e avere, sia esso debitore che creditore, vengono regolati con identica periodicità”*, indicata, nelle successive condizioni economiche, in quella trimestrale.

c'.3) le *“c.m.s.”* sono state espressamente pattuite, sicchè può affermarsi che esse costituiscano la specifica remunerazione del costo sopportato dalla Banca per garantire la messa a disposizione della giacenza liquida di cui la Cliente avrebbe potuto in ogni momento beneficiare.

c'.4) Peraltro, la validità della clausola in esame risulta perentoriamente confermata dall'art. 2 bis del D. Leg.vo n. 185/08, convertito in Legge 2/09, che ha riconosciuto la legittimità delle pattuizioni concernenti le *“c.m.s.”* nel periodo antecedente alla relativa entrata in vigore



stabilendo, altresì, la persistenza della validità della clausola contrattuale contenuta in contratti stipulati antecedentemente per ulteriori 150 giorni.

d') Sul contratto di prestito finalizzato n° 8063019 del 1 settembre 2011:

b'.1) Nulla ha dedotto, l'opponente, con riferimento al contratto di prestito finalizzato n° 8063019, con la conseguenza che il credito deve ritenersi riconosciuto ai sensi dell'art. 115 c.c;

b'.2) L'affermazione, apodittica, secondo la quale non sarebbero state contabilizzati i presunti accrediti del successivi alla chiusura del conto è destituita di fondamento ed, in ogni caso, non supportata da idonea prova;

b'.3) La richiesta di restituzione *“del costo assicurativo per la quota di sette mesi non maturata a causa della imposta cessazione anticipata del finanziamento”* appare pretestuosa, posto che l'art. 5 del contratto prevede: *“il finanziato si obbliga a stipulare, a proprie spese e a beneficio della Banca, con una società di assicurazione di gradimento di quest'ultima, polizza assicurativa sull'impianto a copertura dei rischi di incendio, fulmine, esplosione e scoppio ...”*, con la conseguenza, quindi, che le polizze assicurative si riferiscono alla coperture dei rischi attinenti l'impianto fotovoltaico e non come erroneamente sostenuto dall'opponente, al “finanziamento”: ne discende come la richiesta si esponga a profili di temerarietà.

L'opposta ha rassegnato le conclusioni riportate in premessa.

Sono intervenute in giudizio, quali cessionarie dell'opposta, prima la

S.P.A. quale procuratrice speciale della

S.P.A e poi la Italfondario quale procuratrice speciale di Spv S.r.l.

La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di prove testimoniali – a mezzo delle quali la convenuta è stata ammessa a provare l'invio degli estratti conto – e l'espletamento della c.t.u. contabile, per cui è stata nominata la dr.ssa .



1. Disconoscimento delle copie dagli originali

1.1. È privo d'effetti il disconoscimento della conformità delle copie dagli originale, eseguito dall'opponente (pag. 7 e 9 atto di citazione) di tutti i documenti prodotti dall'opposta in sede monitoria in quanto "la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale")" [Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018. Conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 e, da ultimo, Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019].

1.2. Riguardo alla produzione in giudizio degli estratti conto in fotocopia, la Cassazione ha affermato come gli estratti conto costituiscano riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca, sì che il disconoscimento da parte del debitore non è regolato dall'art. 2719 c.c. (e quindi riferirsi alla conformità di una copia fotostatica all'originale) bensì dall'art. 2712 c.c., e quindi deve far riferimento alla veridicità delle singole operazioni registrate (Cass. Civ. n. 23389/2016; Cass. Civ. n. 11296/2004).

2. Omesso invio degli estratti conto

2.1. È pacifico che «la banca deve fornire prova anche dell'avvenuta comunicazione, preventivamente al giudizio, degli estratti conto, per porlo



avesse potuto non ricevere gli estratti conto, e da ,
direttore della filiale presso la quale era stato aperto il conto.

2.3. Detto ciò, va rammentato che «la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce "trasmissione", ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17242 del 28/07/2006).

3. Onere della prova

3.1. Rispetto all'efficacia probatoria degli estratti conto certificati ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 385/1993 si ribadisce l'univoco indirizzo dettato dalla giurisprudenza di legittimità per cui "La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa" (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018).

3.2. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste



la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.

3.3. Ovviamente, nel caso in cui il correntista formuli domande riconvenzionali o eccezione in senso stretto – come in questo caso – di ripetizione di quanto corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, dell'indebito e di risarcimento del danno, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti (per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e così via): in tal senso, plurime decisioni della Corte di Cassazione in materia di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, secondo le quali il creditore istante è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ossia la dazione e la mancanza di una causa che lo giustifichi o il venir meno di questa (cfr. Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; 17 marzo 2006, n. 5896; 13 novembre 2003, n. 17146), e – riguardo alla domanda risarcitoria il danno.

4. Ricognizione dei rapporti intercorsi tra le parti

Dalla documentazione in atti, si rileva che tra le parti in causa sono intercorsi i seguenti rapporti di conto corrente, così come descritti dalla c.t.u. nella relazione peritale depositata in data 29/05/2017¹:

4.1. «**conto corrente n. 057 0081151** (di seguito n. 81151)

Si rileva l'apertura contabile in data 11.06.2003.

La chiusura del conto è avvenuta in data 24.03.2006. L'estinzione del saldo a debito della correntista pari a € 505.388,34 è avvenuta mediante operazione di accredito denominata “azzeramento saldo” alla quale corrisponde, in data 27.03.2006, un'operazione a debito di eguale ammontare sul conto corrente n. CC0560081458, con causale “prelievo per estinzione cc 057 81151”.

¹ Le sottolineature e il grassetto sono poste dalla scrivente.



In atti non si rileva il contratto di apertura del conto corrente in esame. Parte opponente ha prodotto comunicazione della banca di concessione di un'apertura di credito regolata sul predetto conto corrente n. 81151 di € 500 mila. Nel documento inviato a “ ” dalla Filiale di “Pescara Agenzia ” non si evince la data di sottoscrizione (Doc. 5 allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).

La banca non ha prodotto alcun documento contabile relativo al conto corrente in esame. Parte opponente ha prodotto la seguente documentazione:

- Estratto conto dalla data di apertura contabile del 11.06.2003 alla data del 30.09.2003, comprensivo dei movimenti per data operazione, dei riassunti scalari per data valuta e degli elementi per il conteggio delle competenze relative ai due trimestri;
- Estratto conto dal 01.01.2006 alla data di chiusura del rapporto del 24.03.2006, comprensivo degli elementi per il conteggio delle competenze trimestrali;
- Gli elementi per il conteggio delle competenze trimestrali relativi all'intera durata del rapporto, dal 11.06.2003 al 24.03.2006, privi delle singole movimentazioni contabili sottostanti il calcolo delle competenze periodiche.

4.2. **Conto corrente n. 0560081458** (di seguito n. 81458)

Si rileva l'apertura contabile in data 23.03.2006.

La chiusura contabile del conto è avvenuta in data 24.04.2014 mediante il passaggio a sofferenza della somma a debito del correntista pari a € 591.477,25. La somma ingiunta dall'istituto di credito, tuttavia, è di ammontare minore, pari a € 588.518,50. Infatti, nell'estratto conto certificato redatto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385/93 allegato al decreto ingiuntivo, il saldo è stato cristallizzato alla data del 18 marzo 2014, ed evidenzia l'importo di € 588.518,50= a debito della correntista. Per tale ragione le rielaborazioni sono state eseguite alla data del 18 marzo 2014.



In atti la parte opposta ha prodotto il contratto del conto corrente n. 81458 del 23 marzo 2006 (doc. 7 allegato a comparsa di costituzione e risposta della banca).

Nel riquadro delle condizioni economiche riportato nel documento di sintesi del contratto si evince quanto segue: Tasso avere di periodo creditore, 0,1; Tasso avere annuo creditore, 0,1; Tasso debitore per scoperto c/c, 12,5; Tasso debitore per scoperto c/c, 13,0982; Tenuta conto trim. Dare, 35,00 Euro; Tenuta conto Trim saldo avere, 35,00 Euro; Spesa per operazione, 1,90 Euro; Spesa invio estratto conto capitale, 2,00 Euro; Spesa forfettaria mensile, 6,00 Euro; Periodicità di liquidazione dare e avere, trimestrali.

La parte opponente ha prodotto comunicazione della banca di concessione di un'apertura di credito regolata sul conto corrente n. 81458 (previa correzione manuale dell'originaria numerazione "81151" riportata sul documento) di € 500 mila con validità fino a revoca. Il documento inviato a " " dalla Filiale di "Pescara - " riporta la data del 31.03.2006 (Doc. 10 allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).

Sempre con riferimento al conto corrente n. 81458, l'istituto di credito ha prodotto ulteriore documentazione contrattuale recante l'apposizione del timbro postale per attestazione di data certa del 3 agosto 2012. Si tratta del contratto del conto corrente in esame, n. 81458 (doc. 13 del procedimento monitorio) e della concessione/prosecuzione dell'apertura di credito di 500 mila euro regolata sul predetto conto corrente (doc. 12 del procedimento monitorio).

Nella documentazione relativa al contratto di conto corrente n. 81458 del 03.08.2012, si riscontra la pattuizione delle seguenti condizioni economiche:

Tasso avere di periodo creditore, 0,1; Tasso avere annuo creditore, 0,1; Tasso debitore per scoperto c/c, 12,5; Tasso debitore per scoperto c/c, 13,0982; Tenuta conto trim. Dare, 35,00 Euro; Tenuta conto Trim saldo



avere, 35,00 Euro; Spesa per operazione, 1,90 Euro; Spesa invio estratto conto capitale, 2,00 Euro; Spesa forfettaria mensile, 6,00 Euro; Periodicità di liquidazione dare e avere, trimestrali.

4.3. Con riferimento all'apertura di credito dell'ammontare di 500 mila euro del 03.08.2012 regolata sul c/c 81458 si riscontra la pattuizione delle seguenti condizioni economiche: Tasso utilizzo linea di credito, 12,5 (dal 30.8.2012: 7,1440); Tasso utilizzo linea di credito, 13,0982; Comm. messa a disp.ne fondi, 0,15

Gli estratti conto con i riassunti scalari e gli elementi per il conteggio delle competenze del conto corrente n. 81458 versati in atti sono completi, dall'apertura del 23.03.2006 alla chiusura del 24.04.2014.

Si rileva, inoltre, che in atti la banca ha prodotto anche la documentazione contrattuale relativa ai seguenti finanziamenti:

4.4. **"Apertura di credito semplice n. 8056562** rimborsabile a rate" di € 750 mila del 20.05.2009 (doc. 2 procedimento monitorio); (...) si tratta, tecnicamente, di un'operazione di finanziamento (come chiaramente indicato nel contratto a rimborso rateale), collegata al conto corrente n. 81458 esclusivamente per quanto concerne l'addebito periodico delle rate di rimborso alla rispettiva scadenza. Dalla documentazione in atti si evince che la somma concessa è stata erogata in un'unica soluzione, in data 20.05.2009, mediante accredito dell'importo sul predetto conto corrente, e che è stato convenuto il seguente piano di rimborso: n. 12 rate mensili di preammortamento dal 30.06.2009 al 31.05.2010 (ovvero pagamento dei soli interessi sulla somma mutuata) e n. 60 rate mensili (comprehensive di quota capitale e quota interessi) a decorrere dal 30.06.2010. Si tratta di un prestito a tasso variabile. Il tasso iniziale indicato in contratto è pari al 4,062%, determinato aumentando il tasso Euribor 6/M di 2,50 punti percentuali. Si rileva la pattuizione di spese di istruttoria per € 1.125,00. L'indicatore sintetico di costo, ovvero il TAEG indicato in sede di stipula, è del 4,27%.



Dalla documentazione in atti si evince che l'ultima rata pagata dall'opponente è la n. 22 con scadenza il 31.03.2012. Il finanziamento è stato oggetto di sospensione del pagamento della sorte capitale del finanziamento in relazione alle rate dovute dal 30.04.2012 al 31.03.2013.

Nella lettera del 05.02.2014 con la quale la banca ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, l'esposizione debitoria è stata quantificata in complessivi € 521.910,01.

La somma ingiunta al 18.03.2014, pari a complessivi € 524.922,73, è così composta: € 491.982,24 per capitale residuo da rimborsare; € 25.943,81 per interessi corrispettivi non pagati; € 7.066,68 per interessi di mora.

4.5. “Prestito finalizzato n. 8063019” di € 200 mila con rimborso rateale del 01.09.2011 (con apposizione di timbro postale per data certa il successivo 02.09.2011) (...) è stato pattuito il rimborso mediante il pagamento di n. 20 rate semestrali con scadenza compresa tra il 31.03.2012 e il 30.09.2021. Si tratta di un prestito a tasso variabile. Il tasso iniziale indicato nel contratto è pari al 4,473%, determinato aumentando il tasso Euribor 6/M di 2,70 punti percentuali. Si rileva la pattuizione di spese di istruttoria per € 600,00. L'indicatore sintetico di costo, ovvero il TAEG indicato in sede di stipula, è pari al 4,65%.

Negli estratti conto in atti non si rilevano operazioni riconducibili a tale finanziamento, che sarebbe stato regolato sul conto corrente n. 82340, rapporto solo citato negli atti di causa e la cui documentazione non è presente in atti.

Nella comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 05.02.2014, l'istituto di credito aveva richiesto il pagamento di complessivi € 168.207,22. Dagli atti si evince che sarebbero state pagate solo le prime tre rate semestrali scadute nelle date 31.03.2012, 30.09.2012 e 31.03.2013. Dopo la rata con scadenza 30.09.2013 (impagata), nel saldaconto allegato al decreto ingiuntivo si rileva la contabilizzazione di un pagamento di € 1.040,00 in data 3 marzo 2014.



La somma ingiunta dalla banca al 18.03.2014 è pari a complessivi € 169.986,22.»

5. Continuità o autonomia dei conti n. 81151 e 81458

5.1. La questione della continuità o meno dei conti correnti n. 81151 e 81458 è nodale ai fini della decisione.

5.2. La Banca nella comparsa di costituzione si è limitata ad affermare che “il c.c. n° 81151 del 18.6.2003 (...) è stato estinto il 27.3.2006” e solo nelle osservazioni del proprio consulente di parte alla relazione di c.t.u. e, poi, nella comparsa conclusionale, ha espressamente negato detta continuità, evidenziando come il saldo iniziale del primo estratto del conto corrente aperto nel marzo del 2006, oggetto della pretesa monitoria, sia pari a zero e che la scelta dell’opponente di utilizzare la provvista derivante dall’affidamento(€ 505.388,34) operativo sul conto n. 81458o per estinguere il precedente conti non infirma l’autonomia dei conti.

5.3. Tale ricostruzione non può essere condivisa perché contraddetta da una serie di elementi convergenti di segno contrario.

5.4. In primo luogo, l’opposta non ha contestato quanto affermato dalla parte attorea riguardo alla circostanza che il cambio di numerazione del conto sia stato determinato soltanto dal passaggio ad altra filiale (pag.16 atto di citazione), per cui tale fatto deve ritenersi provato ai sensi dell’art. 116 c.p.c. D’altro canto ciò trova riscontro anche nell’indicazione contenuta negli estratti conto prodotti dall’opponente: in quelli relativi al c/c n. 81151 è indicata l’agenzia n. 1 e in quelli recanti il n. 81458, l’agenzia n. 3.

5.5. In secondo luogo, la rapida successione temporale tra la stipulazione del contratto di conto corrente n. 81458 e del contratto di apertura di credito per e 500.000,00, avvenuta in data 23.03.2006, e la chiusura del conto n. 81151 in data 24.03.2006.con l’estinzione del saldo a debito della correntista pari a € 505.388,34, avvenuta mediante operazione di accredito denominata “azzeramento saldo” alla quale corrisponde, in data



27.03.2006, un'operazione a debito di eguale ammontare sul conto corrente n. CCo560081458, con causale "prelievo per estinzione cc 057 81151";

5.6. In terzo luogo l'utilizzo della totalità dell'affidamento per l'estinzione di quello precedente.

5.7. Da tutto quanto appena esposto si ricava che le causa concreta delle operazioni descritte è stata solo quella di far confluire sul nuovo conto le passività maturate sull'altro e che nessun reale effetto estintivo si è verificato vista la identità del soggetto creditore e la natura meramente contabile dei movimenti registrati, posto che la provvista è tratta dall'affidamento derivante dall'apertura di credito.

5.8. Pacificamente, la giurisprudenza ha affermato la unitarietà dei rapporti di conto corrente, ferma l'identità soggettiva dei contraenti, quando il saldo del vecchio conto corrente veniva "riportato", attraverso un'operazione di giroconto, sul nuovo, ritenendo irrilevanti il dato formale di una nuova numerazione e la stipulazione di una nuova regolamentazione delle condizioni economiche, a tal proposito evidenziando, in fatto, come tale prassi adottata dagli istituti di credito ha il precipuo scopo di adeguare il rapporto negoziale alle sopravvenute prescrizioni dettate nella disciplina bancaria, e in diritto, che l'effetto estintivo dell'obbligazione che è proprio della novazione presuppone sempre che sia accertata la sussistenza dell'"animus novandi", che deve costituire lo specifico intento negoziale comune ai contraenti e che dev'essere provato in concreto.

5.9. Ora è evidente che se l'istituto di credito invece di operare una mera annotazione – attiva sul conto più vecchio e passiva su quello nuovo – concede al correntista un'apertura di credito il cui primo impiego sia finalizzato all'estinzione di due conti precedenti, l'effetto è il medesimo. Se si negasse nel caso di specie tale identità si consentirebbe alla Banca di sottrarsi agli oneri probatori su di essa gravanti anche rispetto ai rapporti più datati, come nel caso di specie, consentendole di sottrarsi all'obbligo di



produzione dei contratti e degli estratti conto relativi, pur essendo evidente che da quei conti proviene gran parte della passività del nuovo conto.

5.10. Dunque deve affermarsi la continuità dei conti correnti n

6. Ammissibilità ricostruzione del conto n. 81151 sulla base della documentazione versata in atti dall'opponente

6.1. L'opposta ha eccepito che l'onere della prova rispetto a detto conto gravava sull'opponente e che la ricostruzione dello stesso è pretermessa dall'omessa produzione da parte degli oppositori di tutta la serie degli estratti conto, dalla sua apertura alla sua chiusura,

6.2. Entrambi gli assunti non sono condivisibili. Una volta accertata la continuità dei due conti correnti era onere anche della Banca – e non solo dell'opponente in riconvenzionale – fornire la prova del titolo pure con riferimento a detto rapporto, mediante la produzione del contratto di conto corrente e di apertura di credito, avendo, tra l'altro, l'attore espressamente opposto la nullità per carenza di forma scritta di tutti contratti stipulati con la Banca (pag. 9 dell'atto di citazione) e dell'andamento del conto mediante la produzione di tutti gli estratti dall'inizio del rapporto. Estratti di cui la Banca era in possesso, come risulta dalla produzione tardivamente eseguita dal c.t.p. in sede di osservazione alla relazione di c.t.u.

6.3. Anche la tesi dell'opposta secondo la quale nessuna ricostruzione può darsi in caso di omessa produzione dell'intera serie degli estratti conto è infondata; il Tribunale pur nella consapevolezza dell'esistenza di un indirizzo della giurisprudenza di legittimità conforme alla tesi della convenuta (si veda da ultimo Cass. civ. Sez.I Ord., 28/11/2018, n. 30822) deve ritenersi più persuasivo quello secondo il quale “nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non



documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente – come nella fattispecie – si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato attesa comunque la continuità degli estratti per un consistente tempo di durata del rapporto, tale da garantire una certa attendibilità” (v. Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-05-2019, n. 11543; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13258 del 25/05/2017 e Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842) e ancora « Posto che la banca, la quale intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni, qualora essa agisca in giudizio e, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista, si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, mentre il primo di quelli disponibili reca un saldo iniziale a debito del cliente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova, idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.» (Cass. Cass. civ. Sez. I, 02/05/2019, n. 11543)

6.4. La c.t.u. ha eseguito i conteggi sulla base di tutti gli “Elementi per il conteggio delle competenze”, contenenti le indicazioni dei tassi applicati, dei numeri debitori, delle spese, delle commissioni di massimo



scoperto e del saldo trimestrale, per cui è stato comunque possibile ricostruire il conto corrente sulla di dati certi.

6.5. Si rammenta che l'alternativa a siffatta ricostruzione sarebbe stata – in assenza di qualsiasi elemento – l'azzeramento dell'importo di € 505.388,34 portato a debito sul conto n. 81458, ricadendo sulla Banca – gravata dall'obbligo contrattualmente assunto di rendiconto – di documentare l'intero andamento del rapporto.

7. Nullità dei contratti per carenza di forma scritta

7.1. L'art. 117 t.u.b. indica che "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti". L'art. 127 t.u.b. precisa però che "le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente [...] Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice".

7.2. L'opposta ha dato prova dell'osservanza della prescrizione di forma appena citata con riferimento a tutti i rapporti afferente al conto n. 81458 ma nessuna prova della pattuizione scritta è stata fornita rispetto al conto n. 81151, pertanto conformemente al quesito assegnato, la c.t.u. ha provveduto ad epurare il conto da spese e commissioni non pattuite e ad applicare il tasso legale, senza alcuna capitalizzazione.

7.3. Mentre per quanto concerne la doglianza relativa alla mancata ricezione di copia dei contratti in atti, si rileva – come eccepito dalla Banca – che nei contratti prodotti risulta la dichiarazione dell'attore circa la loro ricezione; comunque, la censura è irrilevante, posto che non sono state disconosciute dall'attore le firme apposte sulla documentazione contrattuale.

8. Riguardo all'apertura di credito n. 8056562 l'attore ha contestato:

8.1. ***l'illegittimità del recesso*** esercitato dalla Banca senza il rispetto del termine di 15 giorni, previsto dall'art. 1845 cod. civ, avendolo la banca diffidato ad adempire entro 4 giorni, con conseguente inesigibilità del credito. Detto assunto è infondato.



L'art. 1845 cod. civ. fa salvo il patto contrario e l'art. 8 del contratto stipulato tra le parti prevede che *"in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso di finanziamento, ove il cliente si renda inadempiente, anche parzialmente, ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte, derivanti anche da ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma alla stesso concesso da Carichieti Spa, ed altresì nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., Carichieti Spa potrà ritenere risolto il contratto. Nei caso di decadenza e risoluzione del contratto Carichieti avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, nella misura indicata nell'allegata scheda, accessori e spese, nonché di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti della parte finanziata che del garante ..."*, la clausola riportata risulta anche doppiamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. e la Corte di Cassazione ha più volte riconosciuto la legittimità della clausola che attribuisce alla banca la facoltà di recedere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, da un contratto di apertura di credito a tempo determinato (C. 12724/2000; C. 8409/1996; C. 9307/1994), a ciò si aggiunga che nel caso di specie l'attore non lamenta la mancanza della giusta causa – chiaramente sussistente, posto che non erano state pagate n. 22 rate – ma solo l'assegnazione di un termine inferiore per l'adempimento, di cui comunque non ha dato prova neppure decorsi i 15 giorni previsti dalla norma;

l'eccezione è pertanto rigettata.

8.2. ***l'usurarietà*** dei tassi pattuiti, nell'ipotesi di estinzione anticipata in concomitanza della prima rata di preammortamento, pari al 14,1934% a fronte di un tasso soglia pari all'8,45%.

Le censure attore assumono, in realtà, per presupposta la fondatezza di una tesi, pure sostenuta da un'isolata giurisprudenza di merito (Trib. Udine 26.9.2014), secondo la quale la norma di interpretazione autentica del D.L. n. 394 del 2000 - "si intendono usurari gli interessi che superano il limite



stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" - prevedrebbe un divieto di pattuizione che attribuisce rilevanza all'onere eventuale (tipicamente: interesse di mora, penale di estinzione anticipata) per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinare condizioni, costi superiori alla soglia d'usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano materialmente verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente lecito.

Nel caso di specie infatti il consulente di parte afferma l'usurarietà di un tasso non contemplato dalla normativa di settore, ossia il tasso effettivo per l'estinzione anticipata con riferimento alla clausola di estinzione anticipata.

2. Detta tesi ritiene dunque doversi verificare l'usura "sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento a una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora e a fronte del mutamento che interviene nel piano di rimborso, si modifica conseguentemente il tasso effettivo annuo del credito erogato".

In tesi, l'onere eventuale è rilevante sol perché promesso ossia potenziale. Non interessa dunque se si sia verificato ritardo nel pagamento di una rata, né se il ritardo sia contenuto in un giorno o più lungo, e neppure quale sia il maggior debito che il ritardo nel pagamento ha determinato, se di pochi Euro o di rilevante entità.

In termini più radicali, non è rilevante quale esecuzione effettiva abbia avuto il contratto, poiché tra tutti gli scenari possibili, è sufficiente che il perito verifichi se il worst case, consistente nell'inadempimento di tutte le rate, ma pagamento di tutte le more via via maturate" (Trib. Udine, cit.), esprima un TEG superiore alla soglia, per affermare con giudizio a priori la nullità ex art. 1815 cpv. c.c. e quindi la gratuità del mutuo.



Tale tesi non è condivisibile. Anzitutto, essa sopravvaluta in modo evidente il dato letterale offerto dall'art. unico D.L. n. 394 del 2000 nella parte in cui attribuisce rilevanza al momento della pattuizione ("promessa"), anziché del pagamento e quindi ad ogni scenario derivabile dal piano di rimborso del prestito è semplicemente potenziale.

L'interpretazione autentica degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. si rese infatti necessaria allo specifico ed esclusivo scopo di porre fine alle controversie accesi, in dottrina ed in giurisprudenza, intorno alla possibilità di applicare la L. n. 108 del 1996 anche all'ipotesi della ed. usurarietà sopravvenuta, vale a dire a quei casi in cui il tasso pattuito, inizialmente inferiore al tasso soglia, fosse diventato (apparentemente) illecito a seguito della discesa del parametro di riferimento nel corso dell'esecuzione del contratto (situazione notoriamente verificatasi alla fine degli anni '90 in conseguenza della caduta dei tassi in prossimità dell'ingresso dell'Italia nella Eurozona).

La matrice storica della norma di interpretazione autentica non offre dunque gravi argomenti per affermare un divieto di pattuizione così stringente da comminare la nullità del contratto e muovere l'apparato sanzionatorio penale anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili, perché subordinati al realizzarsi di "condizioni" ancora non verificatesi né certe, quali l'estinzione anticipata alla prima rata.

L'incontestata sufficienza della "promessa" ai fini del perfezionamento del reato di usura non offre argomenti decisivi, per affermare che l'interesse moratorio (e ogni altro onere eventuale) sia rilevante ancorché meramente potenziale.

Se infatti si considera l'interesse corrispettivo, tipica remunerazione della banca nel contratto di mutuo (e negli altri finanziamenti a rimborso graduale), si constata che per effetto della promessa, *recte* della consegna del denaro ex art. 821 c.c. (ma i due momenti coincidono nel mutuo con la



conclusione del contratto: cfr. art. 1813 c.c.), l'interesse è dovuto, secondo le scadenze previste dal piano di rimborso e fino a sua integrale esecuzione. È dunque giuridicamente un debito certo, sia pure a esigibilità differita, e ha un effettivo impatto economico sul costo del credito.

Su queste premesse normative, per darsi equiparazione tra interesse corrispettivo e onere eventuale ai fini della verifica di usurarietà dell'operazione creditizia, occorre dunque che il secondo partecipi delle caratteristiche del primo: e quindi che sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità (ritardo nel pagamento della rata, estinzione anticipata in conseguenza di risoluzione o recesso ecc.), e che abbia un impatto effettivo sul costo del credito.

In questo stesso ordine di idee, è stato osservato acutamente in dottrina che, se è vero che il D.L. n. 394 del 2000 "indica che gli interessi moratori contano nel calcolo usurario, esso non dice tuttavia che questi debbano essere considerati nello stesso identico modo di quelli compensativi; che cioè la rilevanza degli interessi da risarcimento prescinda dall'essersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva applicazione (mentre i compensativi corrono, per contro, proprio in ragione dell'avvenuta consegna del denaro ex art. 821 c.c.)".

L'interesse moratorio (amplius ogni onere eventuale) entra dunque nel calcolo del tasso solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto, cui era subordinata la sua applicabilità). Segue a contrario l'irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all'erogazione del credito, ma:

a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi. Ad es. l'interesse di mora è potenzialmente usurario, ma inapplicabile perché il debitore non ha mai ritardato;



b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi. Ad es. il ritardo nell'adempimento protratto per "n" rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s'è verificato, né potrà verificarsi sconfinò perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della ennesima rata. Ancora, la penale di estinzione anticipata potrebbe risultare usuraria se applicata a brevissima distanza dall'erogazione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di rimborso.

La riconosciuta rilevanza dei soli costi effettivi non implica - lo si dice per chiarezza - che il reato di usura possa dirsi perfezionato solo in quanto l'interesse sia stato pagato. Una tale conclusione è respinta frontalmente sia dall'art. 644 co. 1 c.p., che dà rilievo alla semplice "promessa" in alternativa alla "dazione", sia dalla condivisa qualificazione di usura come reato-contratto, sia infine dal D.L. n. 394 del 2000 che tiene per irrilevante "il momento del pagamento". È quindi sufficiente che l'interesse sia dovuto, per effetto della conclusione del contratto (se corrispettivo) o del ritardo di pagamento (se moratorio).

Neppure deve ritenersi necessario, ai fini del perfezionamento del reato, che sia venuto a scadenza il termine di esigibilità di una o più rate di interessi. Se il programma negoziale fissato nel contratto (interessi corrispettivi, ogni altra remunerazione e spesa ragionevolmente certa) esprime un tasso superiore alla soglia di usura, il contratto è senz'altro illecito e non si dà questione di worst case. Il mancato pagamento alla scadenza del termine di una o più rate è tuttavia necessario se dal ritardo - dalla conseguente maturazione della mora - vuol trarsi la dimostrazione che il Tasso effettivamente applicabile è superiore alla soglia.

Sembra dunque che uno soltanto degli indefiniti possibili scenari possa e debba essere verificato con giudizio a priori. Questo non è il worst case, di cui nessuna delle norme scrutinate reca menzione, ma lo scenario



corrispondente al programma negoziale fissato nel contratto il quale, se esprime un tasso sotto soglia, mantiene il contratto nell'ambito del civilmente valido e penalmente lecito.

Coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è dunque onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per aver determinato l'applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per altra causa, ha invece avviato il contratto sul senti ero dell'usura." (v. Tribunale Torino Sez. VI, Sent., 27/04/2016, giudice E. Astuni, conformi Tribunale Ferrara, Sent., 17/11/2017, Tribunale di Treviso n. 640/2018 Tribunale Asti, Sent., 13/11/2018 e tanti altri).

Tale indirizzo trova oggi conferma nella statuizione da parte delle Sezioni Unite dell'irrelevanza dell'usura sopravvenuta (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19/10/2017 n° 24675).

La tesi attorea trova smentita anche rispetto alla funzione che la commissione di estinzione anticipata assume nel regolamento contrattuale, al fine di trarne indicazioni quanto alla sua incidenza ai fini delle verifiche anti-usura.

Nella specie, risulta per tabulas che la commissione in discorso è stata concepita come ulteriore remunerazione dovuta alla Banca per il caso di rimborso anticipato del prestito (e non anche come importo dovuto, alla stregua di una clausola penale, anche in caso di intimata decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto). Le parti, quindi, hanno evidentemente convenuto che il suo pagamento fosse alternativo rispetto al pagamento degli interessi corrispettivi convenuti, dovendo essere computata sul capitale restituito anticipatamente dal beneficiario del prestito.

Nella situazione considerata, pertanto, appare evidente come la commissione si traduca in un corrispettivo dovuto non già in funzione della concessione del prestito (come accade, tipicamente, per gli interessi corrispettivi), né in ragione del ritardo nel rimborso delle rate del medesimo



(a fronte del quale sono di norma dovuti gli interessi di mora), bensì in ragione dell'anticipato recesso da parte del mutuatario. Essa, in definitiva, remunera l'istituto di credito della preventiva rinuncia a lucrare interessi per il caso di restituzione anticipata dell'intero capitale residuo, assolvendo, quindi, alla più limitata funzione di corrispettivo del recesso, il quale già presuppone lo scioglimento del contratto (cui è ancorato, per l'appunto, il pagamento di tale importo).

Se si condivide l'impostazione anzidetta, risulta peraltro agevole ricondurre la commissione nello schema della multa penitenziale, in ossequio al disposto dell'art. 1373, 3° co. c.c., dal momento che uno dei contraenti con essa si obbliga, per il caso di anticipato scioglimento del rapporto rispetto alla normale evoluzione dello stesso, al pagamento di una somma di denaro in corrispettivo dell'esercizio del diritto (potestativo) di recesso (la differenza con la caparra penitenziale consistendo in ciò, che mentre nel primo caso la somma è consegnata al momento del recesso e concorre a rendere lo stesso efficace nei confronti dell'altra parte, in questo secondo caso la somma è consegnata, in genere, al momento della conclusione del contratto, e può essere trattenuta dal contraente non recedente in corrispettivo, anche in tal caso, del suo scioglimento: cfr. art. 1386 c.c.).

Deve ritenersi, pertanto, che tale commissione si collochi al di fuori del perimetro dei costi che, in quanto collegati all'erogazione del credito, devono essere posti a raffronto con il tasso soglia, per essere ricondotta nell'ambito di quelli connessi alla cessazione del rapporto contrattuale, i quali restano irrilevanti ai fini delle verifiche previste dalla l. 108/96.

9. Riguardo al conto corrente n. 81151, si è già detto al § 7, con riferimento invece al suo proseguimento, ossia il conto corrente n. 81458 risulta svariata documentazione contrattuale, rispetto alla quale devono esaminarsi le censure formulate dall'attore in merito: l'applicazione e



percezione di interessi anatocistici illegittimi e l'illegittima applicazione della c.m.s. e della c.d.f

9.1. Sull'**anatocismo**, evitando divagazioni, si può sinteticamente osservare che l'art. 1283 c.c ammette la produzione di interessi su interessi scaduti soltanto "dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi", detta disposizione ha carattere imperativo, quindi non derogabile dai privati, e natura eccezionale, quindi non applicabile oltre i casi e le condizioni da essa previsti. È altresì pacifico che sono idonei a derogare alla regola generale solo gli usi normativi, in tal senso dovendosi intendere la dizione "in mancanza di usi contrari".

Con la nota sentenza 16.3.1999 n. 2374, la Suprema Corte, modificando l'orientamento tradizionale, ha affermato, con particolare riguardo ai contratti di conto corrente bancario, che la prassi contrattuale di adeguamento alle "norma bancarie uniformi dell'ABI" non dà luogo ad un "uso normativo" derogatorio del precetto dell'art. 1283 c.c. e da ciò ha ricavato il principio di diritto secondo il quale è nulla la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, sia per i contratti anteriori che per quelli successivi all'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 154/92, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c. Il nuovo indirizzo è stato, poi, confermato e si è consolidato con pronunce successive (Cass., sezioni unite, 4.11.2004 n. 21095; Cass. 1.2.2002 n. 1281).

Qualche mese dopo il mutamento di indirizzo della Suprema Corte, che aveva avuto l'effetto di riportare la disciplina dell'anatocismo bancario nell'alveo del diritto comune, e segnatamente dell'art. 1283 c.c. (escludendosi una disciplina speciale derivante da un uso normativo o dalle disposizioni dettate in tema di conto corrente ordinario), con conseguente affermazione della sua illegittimità, il legislatore è intervenuto per dettare



una normativa speciale sull'anatocismo bancario. Con l'art. 25 del D.L.vo 4.8.1999 n. 342 è stato introdotto un secondo comma all'art. 120 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.L.vo 385/93) che riconosce la validità delle clausole che prevedono la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, rimettendo al Cicer per l'adozione del provvedimento di regolamentazione delle modalità e dei criteri dell'anatocismo. La norma pone all'organo amministrativo il solo criterio vincolante che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Per il resto, spetta alla delibera del Cicer stabilire le condizioni di validità delle clausole dei contratti bancari che prevedono l'anatocismo.

La delibera del Cicer è intervenuta in data 9.2.2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.2000) ed ha stabilito le condizioni per la validità dell'anatocismo nei contratti bancari, distinguendo tra il contratto di conto corrente (art. 2) ed i contratti di finanziamento con piano di rimborso rateale (art. 3).

Secondo tali previsioni, per i contratti stipulati dopo il 22.4.2000, come quelli in esame, la capitalizzazione degli interessi è consentita se rispetta le previsioni della delibera Cicer, altrimenti la clausola è nulla e va esclusa la capitalizzazione (secondo la Suprema Corte a sezioni unite 2.12.2010 n. 24418, va esclusa qualsiasi capitalizzazione, anche quella annuale; anche Cass., 14.3.2013 n. 6550).

Orbene dispone l'art. 2 della delibera citata, riguardo ai conto correnti, "1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce, interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. (...)" e all'art. 6 dispone che "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del



credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".

Tornando ai fatti di causa, con riferimento al contratto di conto corrente n. 81458 del 23 marzo 2006, l'art. 7 al comma 2 del contratto prodotto prevede:

"I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nel predetto modulo, portando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità".

Con riferimento alla periodicità di liquidazione degli interessi è prevista: *"dare e avere trimestrali"*.

Riguardo alla misura dei tassi di interesse, l'art. 7, comma 1, del contratto in esame prevede quanto segue:

Tuttavia la clausola della capitalizzazione degli interessi non risulta specificatamente approvata per iscritto dal correntista mediante sottoscrizione, pertanto se ne deve dichiarare l'inefficacia, alla stregua della sanzione prevista dal legislatore in tema di clausole vessatorie (art. 1341 e 1342 cod. civ.).

Pertanto il c.t.u., in conformità al quesito postole, ha provveduto ad eliminare qualsiasi forma di capitalizzazione fino alla nuova valida pattuizione, intervenuta all'atto della stipula delle nuove condizioni relative al conto corrente in parola e all'apertura di credito su di esso operante, sottoscritto in data 3 agosto 2012, al cui art. 17 risulta pattuita la identica



periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, con cadenza trimestrale e detta clausola risulta specificatamente approvato dal correntista mediante sottoscrizione.

9.2. Per quanto concerne la c.m.s. e le commissioni che, con diversa nomenclatura, l'hanno sostituita, si rileva che nel contratto di conto corrente del 2006 la stessa risulta pattuita solo nella misura percentuale pertanto ne deve essere dichiarata la nullità non essendo specificato nulla in ordine al meccanismo operativo della stessa (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento 'x' di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.) per cui viola gli artt. 1346, 1418 e 1419 cod. civ., non essendo determinata nell'oggetto, pur dovendosi ritenere che anche in mancanza di essa, la banca, nel cui interesse è stabilita la clausola contrattuale in parola, avrebbe, comunque stipulato, sussistendo gli interessi a remunerarla del credito concesso.

9.3. La Banca non ha dimostrato di essersi avere stipulato, precedentemente al contratto dell'agosto del 2012, un nuova commissione conforme prima alla legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, (nuova stipulazione necessaria in ragione della nullità della precedente ma, d'altro canto, nemmeno ha provato di avere essersi adeguata ai sensi dell'art. 2 bis, comma, 3 della legge citata) e poi all'art. 6-bis comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha inserito l'art. 117-bis nel testo unico in materia bancaria (D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385) che detta la normativa in tema di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. Secondo le nuove disposizioni "i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e



un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente (comma 1); a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento (comma 2); le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto (comma 3); il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi compresa quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2 (comma 4)". Inoltre, l'art. 27-bis comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, come integrato dal decreto legge 24 marzo 2012 n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n. 62, dispone, in tema di "nullità di clausole nei contratti bancari", che "sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio



alfine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili". I commi successivi, aggiunti dal decreto legge n. 29/12, prevedono la costituzione e i compiti di un organismo denominato "Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela", costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel nuovo sistema normativo sono, perciò, nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedano commissioni a favore delle banche non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 dell'art. 117-bis del testo unico (cioè tasso debitore e commissione onnicomprensiva di affidamento non superiore allo 0,5% per trimestre, ovvero commissione fissa di istruttoria per il caso di sconfinamento), cosicché non può essere previsto alcun diverso o ulteriore onere a fronte della concessione, messa a disposizione e utilizzo di linee di credito, anche in caso di assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido (artt. 27-bis comma 1 del decreto-legge n. 1/12 e 117-bis comma 3 del testo unico bancario).

Quanto alla "commissione di affidamento", di cui al primo comma dell'art. 117-bis, la norma prevede le modalità di calcolo (in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento) ed il tetto massimo dello 0,5% trimestrale (calcolato sulla somma messa a disposizione del cliente). Con decreto del 30 giugno 2012 n. 644 il CICR, anziché dettare criteri precisi e vincolanti per la quantificazione della commissione di affidamento, come previsto dal primo comma dell'art. 117-bis, ha lasciato ampia autonomia alle parti, entro i limiti previsti dalla legge. Oltre alla commissione onnicomprensiva sulla somma messa a disposizione e al tasso di interesse sulle somme prelevato non può essere conteggiato alcun altro onere a carico del cliente, come ad es. commissioni per l'istruttoria, spese relative al conteggio di interessi, ecc. L'art. 3 del decreto CICR del 30 giugno 2012 precisa che non rientrano nella commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a



inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento.

Quanto alla remunerazione degli sconfinamenti, di cui al secondo comma dell'art. 117-bis (in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido), è consentita la previsione contrattuale solo di una commissione di istruttoria della pratica di sconfinamento in misura fissa, espressa in valore assoluto (non percentuale) e commisurata ai costi, e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. In caso di superamento del fido accordato, gli oneri per il correntista, perciò, saranno tre: l'interesse sull'intero importo del passivo, la provvigione di affidamento sull'importo del fido (di cui al primo comma) e una provvigione fissa di istruttoria (di cui al secondo comma). L'art. 4 del decreto CICR del 30 giugno 2012 n. 644 precisa che la commissione di istruttoria non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e che nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, purché questo sia superiore a 5.000 euro (e comunque non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo). L'art. 1-ter della legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 dispone che la commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa di cui al comma 2 dell'art. 117-bis del testo unico bancario non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro (in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido), purché si verifichino una sola volta nel trimestre e per una durata non superiore a sette giorni consecutivi.

Con il decreto 30 giugno 2012 n. 644 il CICR, al quale è demandato il compito di adottare con propria delibera le disposizioni applicative dell'art. 117-bis del testo unico bancario, ha previsto l'entrata in vigore del decreto al 1 luglio 2012 e l'adeguamento entro il 1 ottobre 2012 dei contratti in corso a



tale data, con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al decreto del CICR (art. 5).

Riepilogando, ove il contratto sia stato stipulato in data successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina (1 luglio 2012), come nel caso di specie, sono valide solo le clausole contrattuali sulla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti conformi alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario del decreto del CICR del 30 giugno 2012 n. 644 (con la previsione di una commissione onnicomprensiva di affidamento, entro il limite del fido, non superiore allo 0,5% per trimestre, o di una commissione fissa di istruttoria per il caso di sconfinamento).

Ove il contratto sia stato stipulato in data successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina (1 luglio 2012), come nel caso di specie, sono valide solo le clausole contrattuali sulla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti conformi alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario del decreto del CICR del 30 giugno 2012 n. 644 (con la previsione di una commissione onnicomprensiva di affidamento, entro il limite del fido, non superiore allo 0,5% per trimestre, o di una commissione fissa di istruttoria per il caso di sconfinamento).

Ebbene nel contratto stipulato tra le parti nell'agosto del 2012 risultano rispettate le prescrizioni normative², dunque la c.t.u. ha provveduto ad eliminare le commissioni applicate fino alla nuova stipulazione e a riconoscerle in epoca successiva.

9.4. Alla luce delle invalidità accertate e qui dichiarate, la rielaborazione del conto che le riscontra è quella indicata nella c.t.u. come

2

h) nei limiti e per gli effetti della previsione normativa di cui alla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 il Cliente prende atto ed accetta che Banca applichi, oltre al tasso debitore nominale annuo, una "commissione unica ed onnicomprensiva e proporzionale all'importo dell'affidamento accordato e alla durata del rapporto" anche detta "commissione di messa a disposizione fondi". La quantificazione della commissione unitamente all'indicazione del tasso debitore applicato sul rapporto di conto corrente per le somme effettivamente utilizzate, è illustrata nei fogli delle 'Condizioni Economiche', e del 'Documento di Sintesi' che formano parte integrante del presente contratto. Le predette commissioni saranno rendicontate con cadenza trimestrale, assieme all'indicazione dell'effettivo utilizzo di fido per quel che attiene alla quantificazione degli interessi debitori, fatta salva comunque la facoltà di recesso del Cliente in qualunque momento.

i) ogni qualvolta il conto corrente presenti degli utilizzi 'extra-fido' o 'in assenza di fido', anche a causa della non ancora maturata disponibilità versata assegni, la Banca applicherà, per ciascuna operazione di addebito autorizzata, una "commissione di istruttoria veloce", anche detta "commissione di gestione sconfinamento" nella misura e nei limiti illustrati nei fogli allegati delle 'Condizioni Economiche' e del 'Documento di Sintesi' che formano parte integrante del presente contratto.



ipotesi B: «Detta rielaborazione relativa al conto corrente n. 81151 evidenzia al 24 marzo 2006 (data di estinzione del c/c n. 81151) un saldo “intermedio” ricalcolato a debito del correntista pari a € 144.555,04= (V. All. n. 4 pag. 3). Andando, quindi, a rettificare con il saldo appena ricalcolato a debito della correntista pari a € 144.555,04 l’addebito di € 505.388,34 a titolo di “PRELIEVO PER ESTINZIONE CC 057 81151” contabilizzato sul conto corrente n. 81458 in data 27.03.2006, alla data del 18 marzo 2014 il saldo finale ricalcolato risulta a credito del correntista per € 5.974,33= (V. All. n. 4 pag. 29)» [pag. 25 della relazione e, idem, pag. 26]

10. Riguardo al **prestito finalizzato n. 8063019 dell’1.9.2011**, garantito dal credito dovuto dallo Gestore s.p.a. rispetto al quale il convenuto ha eccepito che: la Banca ha percepito il pagamento dei primi assicurativi, per € 300,00 annui, anche per periodi successivi alla decadenza dal beneficio del termine e ha omesso la contabilizzazione di accrediti del G.s.e. s.p.a. successivi alla chiusura del conto.

10.1. Rispetto alla prima eccezione, come correttamente censurato dalla convenuta che l’art. 5 del contratto di finanziamento prevede: “*il finanziato si obbliga a stipulare, a proprie spese e a beneficio della Banca, con una società di assicurazione di gradimento di quest’ultima, polizza assicurativa sull’impianto a copertura dei rischi di incendio, fulmine, esplosione e scoppio ...*”, per cui le polizze assicurative si riferiscono alla coperture dei rischi attinenti l’impianto fotovoltaico come d’altra parte si riscontra nelle polizze prodotte dallo stesso attore, dunque non ha alcuna attinenza rispetto al contratto di cui si discute.

10.2. Quanto alla seconda eccezione, anche qui, come puntualmente contestato dalla Banca, alcuna prova degli accrediti è stata fornita dall’attore.

11. È opportuno operare la **compensazione giudiziale** del credito riconosciuto all’attore sul conto corrente con quello riconosciuto alla Banca



in forza dei contratti di mutuo del 2009 e del 2011, rispetto ai quali nessuna delle eccezioni sollevate dall'opponente è stata accolta.

11.1. Dunque la Banca – e per essa, in seguito alla cessione del credito, la intervenuta – di complessivi € 1.107536,9, oltre interessi così come indicati nel ricorso monitorio.

12. Domanda di condanna al risarcimento del danno.

12.1. La domanda proposta è infondata sia in quanto generica in punto di allegazione sia perché assolutamente carente di prova del danno non patrimoniale lamentato; è qui pertanto rigettata.

13. Le spese processuali, in ragione del parziale accoglimento delle eccezioni e domande attorea, vanno compensate per 33%³.

Le spese di c.t.u. sono poste per il 50% in capo alla parte attorea e per l'altro 50% in capo alla Italfondario s.p.a., quale procuratrice speciale della Purple spv s.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

A) revoca il d.i.;

B) accerta che alla data del 18 marzo 2014 il saldo finale del conto corrente n. 81458 (già 81151) è a credito del correntista per € 5.974,33, in forza di tutte le invalidità e dell'inefficacia dichiarate in motivazione alle quali si rinvia;

C) accerta che l'attore è debitore nei confronti della convenuta opposta e

3 Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 4.388,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 2.895,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 12.890,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 7.631,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 27.804,00
Riduzione del 33% su € 27.804,00 per compensazione	€ -9.175,32
Compenso al netto delle riduzioni	€ 18.628,68



dell'ultima cessionaria del credito di:

C.1) euro 524.992,73, comprensivo degli interessi dovuti sino al 18 marzo 2014, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi nella misura del 5,896% dal 19 marzo 2014 al soddisfo, in virtù della morosità relativa all'apertura di credito semplice rimborsabile a rate n° 8056562 del 20 maggio 2009;

C.2) e di Euro 588.518,50, comprensivo degli interessi dovuti sino al 18 marzo 2014, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi nella misura del 5% dal 19 marzo 2014 al soddisfo, in virtù della morosità relativa all'apertura di credito in conto corrente n° 81458 del 2 agosto 2012;

D) Condanna l'attore a pagare alla S.P.A., quale procuratrice speciale di SPV S.R.L., la somma complessiva di € 1.107536,9, già al netto del credito riconosciuto al capo B), oltre interessi così come indicati al capo che precede;

E) Condanna altresì la parte attorea a rimborsare alla S.P.A., quale procuratrice speciale di SPV S.R.L., le spese di lite, che si liquidano in €18.628,68 per compensi d'avvocato (già decurtati del 33%), oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;

F) Le spese di c.t.u. sono poste per il 50% in capo alla parte attorea e per l'altro 50% in capo alla Italfondario s.p.a., quale procuratrice speciale della spv s.r.l.

Pescara, 13 dicembre 2019

Il Giudice
Grazia Roscigno

